



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: TARI ANNO 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE CON METODO NORMALIZZATO 2023 – PRESA D'ATTO VALIDITA' PEF 2022/2025 – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 2023

L'anno **2023**, addì **ventisette**, del mese di **Aprile** dalle ore **18:43**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MATTIOLI CECILIA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NOTA FABIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 15 Assenti: 2

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TARI ANNO 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE CON METODO NORMALIZZATO 2023 – PRESA D'ATTO VALIDITA' PEF 2022/2025 – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 2023

Introduce l'argomento l'Assessora al Bilancio e Tributi Paola Babbini.

Intervengono il Consigliere Carnino, il Sindaco e l'Assessora Babbini che indica la possibilità del versamento della tassa rifiuti Tari anno 2023 in 3 rate (30/6 – 31/7 e 31/10/2023) ovvero in unica soluzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 08 del 07/04/2023 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato, dando atto che, per mero errore materiale, nella proposta era indicata nel 30 ottobre 2023 la scadenza del versamento TARI 2023, anziché nel 31 ottobre 2023, come correttamente relazionato in Consiglio dall'Assessora Babbini;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute con la modifica sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 69 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022/2024 e n. 70 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 12.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 15
Astenuti	n. =
Contrari	n. 04 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Wood e Roccotelli)
Votanti	n. 15
Favorevoli	n. 11;

DELIBERA

Di accogliere la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dandosi atto che, rispetto alla data indicata in proposta del 30 ottobre 2023 per la scadenza del versamento TARI 2023, essa va rettificata nel 31 ottobre 2023, come correttamente relazionato dall'Assessora Babbini.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Wood e Roccotelli) su 15 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ig

## Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 8 del 07/04/2023

**OGGETTO:** TARI ANNO 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE CON METODO NORMALIZZATO 2023 – PRESA D’ATTO VALIDITA’ PEF 2022/2025 – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 2023

Su richiesta dell’Assessore al Bilancio Paola Babbini,

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

### **RICHIAMATE** inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “*semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente*”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “*chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “*adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “*adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “*aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2022*” (nel caso di PEF 2022)”;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio CADOS;

**Dato atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2022 è stato approvato il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR/ARERA 2022/2025 che per l'annualità 2023 prevede un costo massimo del servizio pari ad €. 2.468.473,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.264.724 e per parte fissa pari ad €. 1.203.749,00;

**Dato atto** che il Cados non ha comunicato a codesto Ente l'intenzione di revisionare il PEF 2022/2025 approvato;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani: *Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

**Richiamato** l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Considerato** che si rendono opportune delle modificazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2022;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario 2022/2025, anno 2023, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra indicato;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

**Ritenuto** pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano finanziario le seguenti voci per un totale di € 113.604, 00 attribuiti nel PEF alla sola componente fissa:

| <b>Descrizione voce</b>            | <b>Componente fissa</b> | <b>Componente variabile</b> |     |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| Contributo MIUR                    | 10.428,840 €            | =====                       | (-) |
| Entrate da recupero evasione       | 61.009,940 €            | =====                       | (-) |
| Entrate da procedure sanzionatorie | 42.165,58 €             | =====                       | (-) |
| <b>Totale detrazioni</b>           | <b>113.604,00</b>       |                             |     |

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla seguente ripartizione:

- <52 >% a carico delle utenze domestiche;
- <48 >% a carico delle utenze non domestiche;

per le seguenti motivazioni: progressivo allineamento dei costi effettivi rispetto alla effettiva produzione/costo dei rifiuti ed all'accantonamento dei crediti relativi;

**Dato atto** che la ripartizione scelta dall'Amministrazione del PEF considera il numero complessivo di utenze domestiche e di utenze non domestiche attive sul territorio; la determinazione indicata è mutuata da indagini conoscitive e pratiche effettuate sul servizio di raccolta dei rifiuti condotte, negli anni da soggetti diversi in collaborazione con il servizio preposto, al fine di determinare la quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle utenze e predisporre servizi adeguati;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, in particolare che i coefficienti sono stati adeguati nell'ambito della possibilità normativamente prevista di aumentarli o diminuirli fino al 50% rispetto ai valori minimi e massimi;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni con riferimento alle utenze domestiche:

1. Agevolazione I.S.E.E. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-Legge 124/2019 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione 158/2020 della stessa Autorità prevede che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, possa prevedere la possibilità di introdurre per l'anno 2023 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti. A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. che presenteranno entro il 31 luglio 2023, specifica richiesta corredata da Modello ISEE attestante il reddito dell'intero nucleo familiare:

- esenzione totale per i contribuenti con ISEE inferiore a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera d) del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023;

- riduzione pari all'80% della tariffa per i contribuenti con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.328,62, salvo disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023;

Il ricalcolo avverrà in sede di saldo 2023, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.

La copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente fino a decorrenza dell'importo di €. 30.000,00 stanziati nel Bilancio 2023 al peg. 9098 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU/ TARI. Pertanto qualora il mancato gettito Tari superi tale importo, l'agevolazione verrà riproporzionata tra i contribuenti che avranno diritto a tale agevolazione;

**Dato atto** che le riduzioni tariffarie di cui all'art. 18 comma 1 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023, trovano la relativa copertura attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

**Dato atto** che si stabiliscono le scadenze per il versamento della tassa rifiuti TARI anno 2023 in numero di tre rate, attraverso bollettino Pago Pa, ovvero in unica soluzione, entro il:

- 30 giugno, 31 luglio e 30 ottobre 2023;

**Richiamato** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

**Considerato**, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*

*telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.”;*

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**Vista** l'allegata bozza che propone le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Dato atto** che il Revisore dei Conti, Dott.ssa Cellerino Giuliana, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 agli atti (prot. n. 11363 del 20/04/2023);

**Visto** l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

#### **PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, del Piano finanziario 2022/2025, annualità 2023, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2022, che per l'annualità 2023 prevede un costo massimo del servizio pari ad €. 2.468.473,00 di cui

- per parte variabile pari ad €. 1.264.724,00 e per parte fissa pari ad €. 1.203.749,00, ripartiti per il 52% sulle utenze domestiche e per il 48% sulle utenze non domestiche, riportato in allegato alla presente deliberazione;
- 4) Di approvare le nuove tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
  - 5) Di dare atto che si stabiliscono le scadenze per il versamento della tassa rifiuti TARI anno 2023 in numero di 3 rate, attraverso bollettino Pago Pa, ovvero in unica soluzione, entro il:  
30 giugno, 31 luglio e 30 ottobre 2023;
  - 6) Di dare atto che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata in via previsionale la copertura finanziaria integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. del 27/03/2020, specificate in premessa;
  - 7) Di confermare le agevolazioni per le utenze domestiche ai nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. che presenteranno entro il 31 luglio 2023, specifica richiesta per ottenere:
    - esenzione totale per i contribuenti con ISEE inferiore a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera d) del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023;
    - riduzione pari all'80% della tariffa per i contribuenti con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.328,62, salvo disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023;dando atto della copertura finanziaria fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00 disponibile al peg 9098 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU/ TARI;
  - 8) Di dare atto che è stato rilasciato il parere del Revisore dei Conti a prot. n. 11363 del 20/04/2023, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale di questa delibera;
  - 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - 10) Di dare atto che il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: all'Albo Pretorio virtuale on line per giorni 15, dopo l'adozione della deliberazione ex art. 124 c.1 del TUEL 267/2000, e per ulteriori giorni 15 successivi per l'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, in base al quale i Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione;
  - 11) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, salvo per l'approvazione del Regolamento TARI 2023, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile Ufficio Tributi  
Luciano Di Maria

L'Istruttore Direttivo Finanziario  
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*